

COMUNE DI MALETTO

Prov. di Catania

UFFICIO TECNICO COMUNALE

( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica )

P.I. 00445110877  
TEL. 095-7720630

E--MAIL [sporcomu@tiscalinet.it](mailto:sporcomu@tiscalinet.it)  
Ind. Internet [www.comune.maletto.ct.it](http://www.comune.maletto.ct.it)

---

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI  
PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

Maletto, lì 22/11/2002

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Geom. Giuffrida Antonino G.)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 18/03/2003

## ART. 1

1. E' istituito l'Albo delle imprese del Comune di Maletto per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/1994, n. 109, recepito con le modifiche dalla L.R. 7/2002 di cui all'art. 20.
2. I lavori oggetto del presente Regolamento sono quelli individuati dall'art. 88 del D.P.R. 554/1999.

## ART. 2

1. Sono iscritte all'Albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Maletto che siano iscritte all'Albo separato delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero che siano in possesso di regolare iscrizione ad una SOA.
2. Le imprese in possesso di iscrizione ad una SOA non possono assumere per cottimo fiduciario lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritte.
3. Le imprese artigiane, iscritte da almeno due anni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere lavori fino all'importo pari o inferiore a € 150.000.
4. Le cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da almeno due anni possono assumere lavori fino all'importo pari o inferiore a € 150.000.
5. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.
6. Il Comune, nel corso di uno stesso anno solare, non può affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a € 150.000.

## ART. 3

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Maletto/Ufficio di Segreteria corredandola con i documenti e certificati seguenti:
  - 1) certificato di iscrizione ad una SOA ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
  - 2) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione società commerciali - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

- 3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
  - per tutti i direttori tecnici;
  - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
  - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
  - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione antimafia. Si osservano in proposito le disposizioni previste dalla L. 3/6/1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

#### ART. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

## ART. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
  - 1) Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
  - 2) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
  - 3) Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
  - 4) Condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  - 5) Negligenza nell'esecuzione dei lavori;
  - 6) Infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - 7) Inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2° del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

## ART. 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
  - 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
  - 2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per la qualificazione;
  - 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
  - 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
  - 5) domanda di cancellazione dall'Albo o perdita di iscrizione alla C.C.I.A. o di certificazione SOA;

- 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

#### ART. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

#### ART. 8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte per le categorie e classifiche occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il **Responsabile del servizio competente**, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'albo siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune di Maletto.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per le categorie e classifiche adeguate al cottimo da affidare, il **Responsabile dell'Ufficio competente** deve formulare ad almeno cinque ditte fiduciarie, specifica richiesta di offerta, le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, ad imprese che nel medesimo anno siano state aggiudicatari di uno o più cottimi, da parte del Comune di Maletto, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

#### ART. 9

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Restano valide e sono fatte salve le procedure di affidamento dei cottimi effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.